

Legge regionale 7 luglio 2026 n. 21

Adempimento degli impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative

(BURC n. 141 del 07 luglio 2026)

Art. 1

(Modifiche della [l.r. 1/2026](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 19 gennaio 2026, n. 1](#) (Disposizioni per garantire la continuità dei Servizi sanitari regionali), dopo la parola: "possibilità" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2026,".

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 20 della [l. r. 8/2003](#))

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)), dopo la parola: "Ospedaliere" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".

Art. 3

(Modifiche della [l.r. 6/2023](#))

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della [legge regionale 24 febbraio 2023, n. 6](#) (Misure urgenti per le attività di affiancamento nell'attuazione del PNRR e dei fondi SIE), le parole: "e non sono suscettibili di integrare alcuna delle tipologie contrattuali normativamente previste per la stabilizzazione di personale" sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche della [l.r. 37/2023](#))

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale 7 agosto 2023, n. 37](#) (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea) è aggiunta la seguente: "f-bis) in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2026, avere svolto per almeno due anni l'attività di conducente di veicoli deputati al trasporto pubblico, in alternativa, al requisito di cui alla lettera f)".

Art. 5

(Modifiche della [l.r. 32/1996](#))

1. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 1 della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono aggiunti i seguenti:
"1-septies. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del progetto "Superamento delle condizioni di degrado del campo ROM di Scordovillo", in considerazione del carattere eccezionale delle esigenze sottese al progetto medesimo, finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito della programmazione delle risorse destinate alla politica di Coesione.
1-octies. Per consentire la realizzazione degli obiettivi del progetto di cui al comma 1-septies, ATERP adotta il provvedimento di formale assegnazione degli alloggi in favore dei soggetti beneficiari delle attività progettuali, anche in deroga alle disposizioni sulla regolarizzazione di cui alla [legge regionale n. 8/1995](#). Gli alloggi assegnati ai beneficiari sono individuati tra quelli oggetto della ricognizione effettuata in sede progettuale, funzionalmente destinati alle finalità abitative correlate alla demolizione del campo rom, già in proprietà di ATERP ovvero dalla stessa appositamente acquistati."

Art. 6

(Modifiche della [l.r. 16/1995](#))

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i commi 5 e 6 dell'articolo 37 della [legge regionale 16 aprile 1995, n. 16](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria - Legge finanziaria) sono abrogati.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, pari a 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.
3. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.